

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 5-19

OGGETTO: acquisizione Comuni di Capena e Civitavecchia – approvazione istanze di deroga *ex ante* ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 655/2015/R/IDR, art. 3.2 e n. 917/2017/R/IDR, artt. 5.2.a e 5.3.a.

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 11 novembre 2019 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE la deliberazione dell’ARERA del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr “*Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*” (RQSII)” a partire dal 1° luglio 2016 impone a tutti i Gestori del S.I.I. nuovi standard di qualità contrattuale, superiori a quelli già previsti dalla Carta dei Servizi allegata Convenzione di Gestione del S.I.I. approvata con delibera della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 24 maggio 2002;

CHE l’art. 32 dell’allegato A alla deliberazione dell’ARERA n. 664/2015 prevede la possibilità di elevare ulteriormente gli standard di qualità contrattuale del S.I.I. con il contemporaneo riconoscimento al Gestore di premi in caso di raggiungimento di questi standard migliorativi.

Gli standard migliorativi ed i relativi premi devono essere proposti con una istanza approvata dalla Conferenza dei Sindaci.

CHE la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma, con delibere n. 1/16 del 27 luglio 2016 e 3/18 del 15 ottobre 2018, ha approvato l’istanza che prevede standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla deliberazione ARERA 655/2015, nonché i relativi premi al Gestore del S.I.I. per il loro conseguimento;

CHE la stessa deliberazione dell’ARERA n. 655/2015/R/idr all’art. 3 prevede che in esito ai processi di aggregazione delle gestioni, qualora il gestore dimostri di non poter ottemperare alle disposizioni del provvedimento, l’Ente di governo dell’ambito competente per il relativo territorio, d’intesa con il gestore del SII, ha facoltà di presentare istanza motivata di deroga all’Autorità per un periodo massimo pari a dodici mesi, al fine di garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di qualità contrattuale.

CHE la deliberazione dell’ARERA del 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/idr “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono* (RQTI)” a partire dal 1° gennaio 2018 impone a tutti i Gestori del S.I.I. nuovi standard di qualità tecnica:

Segreteria Tecnica Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

STANDARD SPECIFICI

Dal 1° gennaio 2018 la delibera ARERA n. 917/2017/R/idr prevede che il Gestore, in caso di mancato rispetto di questi standard specifici, debba corrispondere all'utente un indennizzo automatico con le stesse modalità previste per il non rispetto degli standard della qualità del servizio (delibera ARERA 655/2015 e delibera Conferenza dei Sindaci 1/16) ma con questi scostamenti in favore dell'utenza:

- l'indennizzo automatico può essere erogato anche più di una volta nell'anno, al medesimo utente per la medesima violazione;
- nel caso di utenze condominiali, l'indennizzo automatico di cui al punto precedente deve essere corrisposto a ciascun utente indiretto sotteso.

ID	Indicatore	Standard specifico
S1	Durata massima della singola sospensione programmata	24 ore
S2	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore
S3	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore

STANDARD GENERALI - servizio di acquedotto		
Obiettivo regolatorio	ID	Indicatore/ sotto-indicatori
conservazione della risorsa idrica	M1	M1a - Perdite idriche lineari [mc/km/gg]
		M1b - Perdite idriche percentuali [%]
continuità del servizio	M2	M2 - Interruzioni del servizio [ore]
qualità dell'acqua erogata	M3	M3a - Incidenza ordinanze di non potabilità [%]
		M3b - Tasso di campioni non conformi [%]
		M3c - Tasso di parametri non conformi [%]
STANDARD GENERALI - servizio di fognatura		
Obiettivo regolatorio	ID	Indicatore/ sotto-indicatori
adeguatezza del sistema fognario, con minimizzazione degli impatti ambientali	M4	M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura (n/100 km)
		M4b - Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati)
		M4c - Controllo degli scaricatori di piena (% non controllati)

Segreteria Tecnica Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

STANDARD GENERALI - servizio di depurazione		
Obiettivo regolatorio	ID	Indicatore/ sotto-indicatori
minimizzazione dell'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui – linea fanghi	M5	M5 - Smaltimento fanghi in discarica [%]
minimizzazione dell'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui - linea acque	M6	M6 - Tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata [%]

CHE la stessa deliberazione dell'ARERA n. 917/2017/R/ldr:

- all'art. 5.2.a, con riferimento agli standard specifici S1, S2 ed S3, prevede che l'Ente di governo dell'ambito può formulare motivata istanza di deroga per la temporanea esclusione, *ex ante*, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard, in caso di operazioni straordinarie di aggregazione gestionale, per un arco di tempo predefinito e al fine di rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni per gli utenti finali.
- all'art. 5.3.a, con riferimento agli standard generali, prevede che l'Ente di governo dell'ambito può formulare, *ex ante*, motivata istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui all'art. 7 della stessa deliberazione, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente all'effettuazione delle medesime, per un arco di tempo predefinito e al fine di evitare effetti distorsivi nell'implementazione iniziale del citato meccanismo.

CHE in data 5 novembre 2018 è stato siglato il verbale di trasferimento ad Acea ATO2 della gestione del S.I.I. del Comune di Capena, con decorrenza 5 novembre;

CHE già nel suddetto verbale del 5 novembre 2018 era stata prevista l'eventualità di presentare istanza di deroga ai sensi dell'art. 3.2 della deliberazione ARERA n. 655/2015/R/Idr e degli artt. 5.2 e 5.3.a della deliberazione ARERA n. 917/2017/R/Idr, dietro richiesta del gestore;

CHE il Gestore ha richiesto, con nota del 13 marzo 2019 prot. 125880/P per il Comune di Capena, di presentare istanza di deroga ai sensi dell'art. 3.2 della deliberazione 655/2015/R/IDR "Regolazione della qualità contrattuale del S.I.I." dall'applicazione della stessa delibera 655/15 per il periodo di 12 mesi, fino al 5 novembre 2019 (documento allegato alla presente delibera);

CHE il Gestore ha richiesto, con nota del 13 marzo 2019 prot. 125887/P per il medesimo Comune di Capena, di presentare istanza di deroga ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea esclusione, *ex ante*, dell'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente e fino al 31 dicembre 2019 (documento allegato alla presente delibera);

CHE in data 16 marzo 2018 è stato siglato il verbale di trasferimento ad Acea ATO2 della gestione del S.I.I. del Comune di Civitavecchia, con decorrenza 3 aprile 2018;

Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE già nel suddetto verbale del 16 marzo 2018 era stata prevista l'eventualità di presentare istanza di deroga all'applicazione del meccanismo incentivante relativo agli obiettivi connessi agli indicatori di qualità tecnica del S.I.I., dietro richiesta del gestore;

CHE il Gestore ha richiesto, con nota del 19 aprile 2018 prot. 161588/P per il Comune di Civitavecchia, una deroga a decorrere dal 3 aprile 2018, data di acquisizione, fino al 31 dicembre 2019, per la temporanea esclusione, *ex ante*, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016 al perimetro gestionale preesistente, ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2015/R/IDR;

CHE la Conferenza dei Sindaci con Delibera 3-18 del 15 ottobre 2018 ha approvato, per il Comune di Civitavecchia, l'istanza di deroga richiesta dal Gestore con la nota prot. 161588/P di cui al punto precedente;

CHE in data 1 giugno 2019 è stato perfezionato il trasferimento ad Acea ATO 2 del potabilizzatore Montanciano e dell'Acquedotto Mignone, relativi al Comune di Civitavecchia, come previsto nel verbale di acquisizione del 16 marzo 2018;

CHE il Gestore, per il medesimo Comune di Civitavecchia, ha richiesto, con nota del 16 settembre 2019 prot. 487686/P, di integrare l'istanza di deroga già approvata prorogando la scadenza al 31/12/2021 al fine di avere a disposizione un tempo superiore al 31/12/2019 per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, per il cui completamento è ipotizzato un periodo pari ad almeno tre anni, impegnandosi a dare riscontro con cadenza annuale, delle attività effettuate e in corso per il superamento delle criticità evidenziate (documento allegato alla presente delibera);

CHE la Segreteria Tecnico Operativa, su richiesta del Gestore ed ai sensi dell'art. 3.2 della Deliberazione 655/2015/R/IDR ha predisposto il seguente documento:

⇒ “A. Istanza di deroga dall'applicazione della delibera 655/15 nel Comune di Capena per il periodo di 12 mesi”;

in questa istanza si prevede la deroga di 12 mesi, fino al 5 novembre 2019, per l'applicazione della qualità contrattuale nel territorio del Comune di Capena (documento allegato alla presente delibera);

CHE la Segreteria Tecnico Operativa, su richiesta del Gestore ed ai sensi degli artt. 5.2.a e 5.3.a della Deliberazione 917/2015/R/IDR ha predisposto il seguente documento:

⇒ “B. Istanza di deroga nel Comune di Capena per la temporanea esclusione, *ex ante*, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente e fino al 31/12/2019”;

in questa istanza si prevede la deroga, fino al 31 dicembre 2019, per l'applicazione degli indennizzi automatici e del meccanismo incentivante nel territorio del Comune di Capena (documento allegato alla presente delibera);

CHE la Segreteria Tecnico Operativa, su richiesta del Gestore ed ai sensi degli artt. 5.2.a e 5.3.a della Deliberazione 917/2015/R/IDR ha predisposto il seguente documento:

⇒ “C. Integrazione istanza di deroga nel Comune di Civitavecchia per la temporanea esclusione, *ex ante*, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del

Segreteria Tecnica Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

meccanismo incentivante in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente e fino al 31/12/2021”;
in questa istanza si prevede la deroga, fino al 31 dicembre 2021, per l’applicazione degli indennizzi automatici e del meccanismo incentivante nel territorio del Comune di Civitavecchia (documento allegato alla presente delibera);

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente delibera;

DI approvare e quindi adottare i seguenti documenti allegati alla presente delibera:

- ⇒ Allegato A. Istanza di deroga nel Comune di Capena dall’applicazione della delibera 655/15 per il periodo di 12 mesi, fino al 5/11/2019 ai sensi dell’art. 3.2 della deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR;
- ⇒ Allegato B. Istanza di deroga nel Comune di Capena per la temporanea esclusione, *ex ante*, dall’applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016 al perimetro gestionale preesistente, fino al 31/12/2019 ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2015/R/IDR;
- ⇒ Allegato C. Integrazione istanza di deroga nel Comune di Civitavecchia per la temporanea esclusione, *ex ante*, dall’applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016 al perimetro gestionale preesistente, fino al 31/12/2021 ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2015/R/IDR;

DI trasmettere la presente delibera all’ARERA

o o o



ALLEGATI:

- nota ACEA ATO 2 del 13 marzo prot. 125880/P;
- nota ACEA ATO 2 del 13 marzo prot. 125887/P;
- nota ACEA ATO 2 del 16 settembre 2019 prot. 487686/P
- Allegato A. Istanza di deroga nel Comune di Capena dall’applicazione della delibera 655/15 per il periodo di 12 mesi ai sensi dell’art. 3.2 della deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR”;
- Allegato B. Istanza di deroga nel Comune di Capena per la temporanea esclusione, *ex ante*, dall’applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente fino al 31/12/2019 ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2015/R/IDR;
- Allegato C. Integrazione istanza di deroga nel Comune di Civitavecchia per la temporanea esclusione, *ex ante*, dall’applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016 al perimetro gestionale preesistente, fino al 31/12/2021 ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2015/R/IDR.

il verbalizzante
dott. ing. Massimo Paternostro



Spettabile
Segreteria Tecnico Operativa Conferenza dei Sindaci
ATO2 Lazio Centrale – Roma
c.a. Ing. Massimo Paternostro

Via Cesare Pascarella, 31
00153 ROMA

stoato2roma@pec.ato2roma.it

Inviata a mezzo PEC

Roma, 11 marzo 2019

Oggetto: Istanza di deroga ex ante di cui agli artt. 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2017/R/IDR “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2017/R/IDR in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale (di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/06) verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, Acea Ato 2 richiede alla Segreteria Tecnica dell'Ente di Governo d'Ambito di presentare all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) istanza motivata ex ante per la temporanea esclusione dal perimetro gestionale cui applicare gli indennizzi automatici per mancato rispetto degli standard specifici di qualità tecnica (previsti all'articolo 5 dell'Allegato A-RQTI della deliberazione citata) e i meccanismi di incentivazione (previsti all'art. 7 della stessa deliberazione) del Comune di Capena, acquisito per il servizio idrico potabile dal 05/11/2018. L'esclusione di cui sopra è richiesta fino al 31/12/2019.

La presente istanza di deroga viene presentata per i seguenti Standard specifici e generali del servizio idrico potabile di cui all'art. 2 della citata deliberazione:

- S1 - Durata massima della singola sospensione programmata;
- S2 - Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile;
- S3 - Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura.

Acea Ato2 SpA

- Macroindicatore M1 - Perdite idriche, suoi componenti M1a e M1b, e indicatore semplice associato G1.1 - Quota dei volumi misurati (artt. 6-8 Allegato A della deliberazione 917/2017/R/IDR);
- Macroindicatore M2 - Interruzioni del servizio e indicatore semplice associato G2.1 - Disponibilità di risorse idriche (art. 9 Allegato A della deliberazione 917/2017/R/IDR);
- Macroindicatore M3 - Qualità dell'acqua erogata, suoi componenti M3a, M3b e M3c e indicatori semplici associati G3.1 - Numerosità dei campioni analizzati e G3.2 - Applicazione del modello Water Safety Plan (WSP).

L'esigenza di ricorrere alla deroga scaturisce da oggettive difficoltà inerenti allo stato rilevato delle infrastrutture idriche consegnate dal Comune di Capena e dalla incompletezza dei dati messi a disposizione dal Comune stesso; infatti, non sono state trasferite adeguatamente tutte le informazioni inerenti la rete idrica, con particolare riferimento alla documentazione cartografica attestante la posizione attuale delle reti idriche dislocate sul territorio e il loro schema funzionale. Il Gestore è inoltre in attesa del trasferimento da parte del comune di ulteriore documentazione tecnica e amministrativa nonché degli atti di natura patrimoniale e della documentazione relativa alle concessioni demaniali di derivazione.

Un tale assetto necessita di approfondita verifica ed implementazione. Inoltre, terminata la fase di restituzione in mappa del sistema idrico, questo dovrà essere ricostituito sul GIS di Acea Ato2.

Di seguito si evidenziano le problematiche correlate al calcolo di ciascun indicatore di cui si chiede la deroga.

M1 - Perdite idriche e Indicatore semplice G1.1

Il Comune di Capena all'atto del trasferimento non dispone delle informazioni minime per poter redigere un bilancio idrico, non rendendo quindi possibile il calcolo delle perdite idriche. La misurazione dei volumi in adduzione risulta incompleta e da verificare. L'assenza di misuratori sugli impianti impedisce di fatto nell'immediato di redigere un bilancio idrico.

M2 - Interruzioni del servizio.

Il sistema idrico è costituito prevalentemente da pozzi ubicati in proprietà private per i quali non sono noti al Gestore i dati tecnici minimi essenziali per poter ipotizzarne il corretto funzionamento nel tempo quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: andamento della falda, profondità di posa delle pompe sommerse, etc.. In mancanza di informazioni certe sulla rete di distribuzione ed in particolare sugli organi di misura risulta difficile prevedere in quali località potranno verificarsi interruzioni del servizio e, soprattutto, le motivazioni alla base delle anomalie. Risulta inoltre che anche nel periodo estivo ultimo scorso, seppur oggettivamente non particolarmente siccitoso, si siano verificate notevoli mancanze d'acqua e situazioni emergenziali che hanno reso necessario da parte dell'amministrazione comunale l'invio di autobotti.

Acea Ato2 SpA

M3 - Qualità dell'acqua erogata. Il macroindicatore M3 viene valutato in base ai controlli effettuati sulla rete. Per il Comune di Capena sono state analizzate finora solo le fonti e, pertanto, è necessario effettuare campagne anche sulla rete. Inoltre, non essendo noto l'andamento dei parametri chimico-fisici in funzione delle portate disponibili alle fonti, né avendo a disposizione dati storici su eventuali fenomeni di intorbidimento, il Gestore al momento non è nelle condizioni di poter prevenire o rispondere tempestivamente in caso di non conformità.

Si comunica che, con apposita nota, sono stati richiesti al Comune di Capena, ai sensi dell'art. 31.7 dell'Allegato A della deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR i dati e le informazioni sopra riportati, ai sensi dell'art. 31.7 della RQTI.


Il Gestore, inoltre, si impegna entro la scadenza della richiesta di proroga (31 dicembre 2019) a dare riscontro del superamento delle criticità evidenziate e, in caso contrario, data la situazione particolarmente complessa, a rappresentare le motivazioni sottese alla necessità di un eventuale prolungamento dell'istanza stessa.

Si rappresenta, infine, che tali difficoltà essendo già note in sede di attività preliminari all'acquisizione, sono state dal Gestore già rappresentate al Comune e alla Segreteria Tecnica dell'Ente di Governo d'Ambito, come peraltro riportato nel Verbale di acquisizione del servizio idrico integrato, sottoscritto in data 5 novembre 2018.

Il Presidente

Claudio COSENTINO





Spettabile
Segreteria Tecnico Operativa Conferenza dei Sindaci
ATO2 Lazio Centrale – Roma
c.a. Ing. Massimo Paternostro

stoato2roma@pec.ato2roma.it

Roma, 11 marzo 2019

Trasmessa via pec.

Oggetto: Acquisizione del Servizio Idrico Potabile del Comune di Capena. Istanza di deroga di cui all'art. 3.2 della deliberazione 655/2015/R/idr "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono".

Con riferimento al servizio idrico potabile del Comune di Capena, acquisito in data 5/11/2018, ACEA ATO2 chiede alla Segreteria Tecnica dell'Ente di Governo d'Ambito di presentare all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in base a quanto previsto all'art. 3.2 della deliberazione 655/2015/R/idr, con riferimento ai processi di aggregazione delle gestioni (di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/06), istanza motivata di deroga dall'applicazione della delibera 655/15 per il periodo fino al 05/11/2019 al fine di consentire alla Società i tempi necessari per adeguare i sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di qualità contrattuale.

Nello specifico, con riguardo al database utenze e alle planimetrie delle reti e degli impianti idrici e fognari, si segnala la necessità di:

- verificare e acquisire a sistema le informazioni messe a disposizione dal precedente gestore;
- rettificare e integrare le informazioni, errate e/o mancanti, necessarie all'espletamento delle attività gestionali, in conformità alle disposizioni della deliberazione 655/2015/R/IDR.

Si rappresenta, infatti, che al momento dell'acquisizione:

- le planimetrie delle reti e degli impianti idrici e fognari sono mancanti;
- mancano altresì i documenti tecnico amministrativi relativi ai finanziamenti ed alle opere realizzate dal Comune con i mutui accesi (elencati nell'allegato 6 del verbale di acquisizione del servizio);

ACEA ATO2 SpA

- i dati relativi alle anagrafiche tecniche e commerciali presentano numerose carenze tra le quali segnaliamo l'assenza delle caratteristiche dei misuratori e letture stimate che necessiteranno di rettifiche post avvio.

Inoltre, si ravvisano le seguenti complessità gestionali che, anche a valle delle esperienze pregresse, sono intervenute nella fase post-acquisizione:


- gli utenti avranno un verosimile generale incremento della bollettazione derivante dall'applicazione dell'articolazione tariffaria applicata nell'ambito territoriale Acea Ato2 (tariffe più alte di quelle attuali, intercettazioni delle eccedenze a seguito della rilevazione di letture effettive come da normativa di riferimento);
- le utenze che finora non hanno mai ricevuto fattura, perché non a ruolo, d'ora in poi saranno regolarmente fatturate; si fa riferimento in particolare agli edifici comunali, agli eventuali idranti antincendio e fontanelle presenti sul territorio, per il successivo inserimento a ruolo.

Stante quanto sopra, la richiesta di deroga si rende necessaria soprattutto con riguardo alle criticità che hanno impatto sulla fatturazione, variazioni contrattuali, reclami, gestione separata, sportelli, pronto intervento e gestione utenza.

Tali necessità di deroga, peraltro, sono state dal Gestore già rappresentare in sede di acquisizione sia al Comune che alla Segreteria Tecnica dell'Ente di Governo d'Ambito nel verbale di acquisizione del Servizio Idrico Integrato firmato il 5 novembre 2018.

Il Presidente

Claudio COSENTINO





STO ATO2
Protocollo Entrata N. 0002094/19
del 17/09/2019

Spettabile
Segreteria Tecnico Operativa Conferenza dei Sindaci
ATO2 Lazio Centrale – Roma
c.a. Ing. Massimo Paternostro

stoato2roma@pec.ato2roma.it

Roma, settembre 2019

Trasmessa via pec.

**Oggetto: Integrazione dell'istanza di deroga di cui all'art. 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2017/R/IDR
"Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)"**

Con riferimento al servizio idrico potabile del Comune di Civitavecchia, acquisito in data 3/4/2018, si richiede alla Segreteria Tecnica dell'Ente di Governo d'Ambito di presentare all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in base a quanto previsto all'art. 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2017/R/IDR, integrazione dell'istanza, richiesta il giorno 18 aprile 2018 (PROT. N°1615881P), di temporanea esclusione delle prestazioni eseguite nel Comune di Civitavecchia dal perimetro gestionale cui applicare gli indennizzi automatici per mancato rispetto degli standard specifici di qualità tecnica (previsti all'articolo 5 dell'Allegato A-RQTI della deliberazione citata) e i meccanismi di incentivazione (previsti all'art.7 della stessa deliberazione).

Si richiede di integrare l'esclusione di cui sopra fino al 31/12/2021.

L'integrazione alla istanza di viene presentata per i seguenti Standard specifici e generali del servizio idrico potabile di cui all'art.2 della citata deliberazione:

- S1 – Durata massima della singola sospensione programmata;
- S2 – Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile;
- S3 – Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura;



ACEA ATO2 SpA

- M1 – Perdite idriche, suoi componenti M1a e M1b, e indicatore semplice associato G1.1 – Quota dei volumi misurati (artt 6-8 Allegato A della deliberazione 917/2017/R/IDR);
- M2 – Interruzioni del servizio e indicatore semplice associato G2.1 – Disponibilità di risorse idriche (art.9 Allegato A della deliberazione 917/2017/R/IDR);
- M3 – Qualità dell'acqua erogata, suoi componenti M3a, M3b e M3c ed indicatori associati G3.1 – Numerosità dei campioni analizzati e G3.2 – Applicazione del modello Water Safety Plan (WSP).

L'esigenza di integrazione dell'istanza di deroga del 18 aprile 2018 scaturisce oltre che dall'acquisizione, dal 1° giugno 2019, del potabilizzatore Montanciano e dell'Acquedotto del Mignone anche dalla necessità di avere a disposizione un tempo superiore al 31/12/2019 per la realizzazione degli interventi di manutenzione sulla rete idrica presentati, per il cui completamento è ipotizzato, ad oggi, un periodo pari ad almeno 3 anni.

Per la soluzione di tali problematiche, sono stati pianificati, in particolare, i seguenti interventi:

1. Per il potabilizzatore di Montanciano sono state verificate delle criticità relative all'alimentazione elettrica che potrebbero causare un'interruzione del servizio non attualmente compensata dalla presenza di adeguati serbatoi.

Per compensare un'eventuale interruzione del servizio idrico, si è prevista, pertanto, la fornitura e la posa di due gruppi elettrogeni:

- presso il potabilizzatore con potenza prevista di 100 kVA;
- presso l'opera di presa con potenza prevista di 250 kVA.

Il tempo stimato di realizzazione di tali interventi è di circa un anno.

2. A seguito dell'avvio dell'inizio della gestione, dal 1° giugno 2019, del Potabilizzatore di "Montanciano" e dell'"Acquedotto del Mignone" che alimenta la parte elevata del Comune di Civitavecchia, si è immediatamente evidenziata la necessità di manutenzione dell'insieme dell'intero comparto.

In particolare, si sono riscontrate le seguenti criticità: la portata inadeguata delle pompe di prelievo dal Fiume Mignone, la mancanza di un sistema di sicurezza sulla tubazione di mandata dall'opera di presa, la mancanza di agitatore dei reagenti in testa al processo, il malfunzionamento dei chiariflocculatori-sedimentatori Accelator e dell'Opur (che ha subito inoltre un cedimento fondazionale strutturale), la mancanza di funzionamento dell'estrazione dei fanghi dall'Accelator, la

ACEA ATO2 SpA

manca di motorizzazione dell'ispessitore dei fanghi, la mancanza di funzionamento della filtropressa, la scarsa funzionalità del sistema di disinfezione (pompe sottodimensionate e serbatoi non ridondanti), le costanti e copiose perdite sulle tubazioni di lavaggio dei filtri, il completo riempimento con sabbia della vasca dell'acqua di lavaggio dei filtri, il sottodimensionamento della linea dei carboni attivi, la completa mancanza di informazioni sul controllo, sulle caratteristiche e sullo stato del processo di potabilizzazione, la completa mancanza di automatismi nella gestione dell'impianto, l'assenza di sistema di telecontrollo, e non ultimo, la mancanza di un sistema di disinfezione efficace. Inoltre, si evidenzia che l'invaso presso l'opera di presa al Fiume è completamente interrato, il che comporta, ad ogni pioggia, un aumento della torbidità tale da diminuire drasticamente la portata emunta e, nei casi peggiori, il fermo dell'impianto con mancanza di fornitura idrica alla cittadinanza.

Il tempo stimato di manutenzione e realizzazione dei nuovi comparti è di circa tre anni.

3. Essendo rimasto invariato lo stato dell'arte dell'Acquedotto dell'Oriolo, descritto nella prima istanza di richiesta di deroga, sono in corso di pianificazione le seguenti azioni:
 - realizzazione un potabilizzatore per l'acquedotto dell'Oriolo
 - installazione di sistemi per la gestione del telecontrollo di misuratori di processo ed impianti
 - interventi di bonifica

Il tempo stimato di realizzazione delle azioni di cui sopra è di circa tre anni.

4. A causa della presenza di zone con rete sottodimensionata, geograficamente presenti in larga misura sul territorio, è in corso una campagna di bonifica della rete idrica al fine di ridurre problematiche di notevole entità che si presentano, in particolare, nei periodi di maggior consumo.

Il tempo stimato di realizzazione di tali attività, al momento, non può essere quantificato.

Con la presente istanza, viene data, inoltre, evidenza delle azioni messe in campo per il superamento delle criticità che erano emerse nella istanza di deroga del 18 aprile 2018.

ACEA ATO2 SpA

1. Attività capillare di ricerca perdite

Sono presenti delle zone critiche in cui non è stato possibile realizzare una ricerca perdite più accurata a causa della mancanza di planimetrie. L'attività viene, inoltre, rallentata dalla presenza di numerosi manufatti idrici non visibili, che dovranno essere individuati, riportati a giusta quota e successivamente esaminati.

2. Eliminazione delle manovre di turnazione grazie all'inserimento di valvole motorizzate che regolano il flusso idrico in funzione del livello del relativo serbatoio.

Questa attività è stata avviata soltanto nelle zone attualmente mappate sul GIS (la ricostruzione GIS comprende circa il 60% di Civitavecchia).

3. Sono stati attuati i seguenti interventi sui 12 serbatoi attivi:

- Installazione dei misuratori di livello
- Manutenzione elettromeccanica ed idraulica dei siti: tale attività è ancora in corso in quanto i siti si trovano in forte stato di degrado
- Installazione di sistemi in telecontrollo: tale attività è ancora in corso, si prevede di ampliare le informazioni registrate con l'installazione di nuove strumentazioni che permetteranno di verificare anche lo stato delle elettropompe, pressione di mandata, misurazione di portate, stato delle valvole motorizzate.

Il Gestore, inoltre, si impegna, con cadenza annuale, a dare riscontro delle attività effettuate e in corso per il superamento delle criticità evidenziate.

Il Presidente

Claudio COSENTINO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Cosentino', written over the printed name.

ALLEGATO A

ISTANZA DI DEROGA DALL'APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 655/2015/R/IDR
NEL COMUNE DI CAPENA, PER IL PERIODO DI 12 MESI

ai sensi

dell'art. 3.2 della deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR

documento adottato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 5-19 del 11 novembre 2019

L'art. 3.2 della Deliberazione 655/2015/R/IDR prevede che qualora il gestore dimostri di non poter ottemperare alle disposizioni del provvedimento, l'Ente di governo dell'ambito competente per il relativo territorio, d'intesa con il gestore del SII, ha facoltà di presentare istanza motivata di deroga all'Autorità per un periodo massimo pari a dodici (12) mesi, al fine di garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di qualità contrattuale.

Il Gestore ha richiesto, con nota del 13 marzo prot. 125880/P per il Comune di Capena acquisito con decorrenza dal 5.11.2018, di presentare istanza di deroga ai sensi dell'art. 3.2 della deliberazione 655/2015/R/IDR "Regolazione della qualità contrattuale del S.I.I." dall'applicazione della stessa delibera 655/15 per il periodo di 12 mesi fino al 5/11/19.

Nello specifico, con riguardo al database utenze e alle planimetrie delle reti e degli impianti idrici e fognari, Acea ATO 2 segnala la necessità di:

- verificare e acquisire a sistema le informazioni messe a disposizione dal precedente gestore;
- rettificare e integrare le informazioni, errate e/o mancanti, necessarie all'espletamento delle attività gestionali, in conformità alle disposizioni della deliberazione 655/2015/R/IDR.

Acea ATO 2 rappresenta, infatti, che al momento dell'acquisizione:

- le planimetrie delle reti e degli impianti idrici e fognari sono mancanti;
- mancano altresì i documenti tecnico amministrativi relativi ai finanziamenti ed alle opere realizzate dal Comune con i mutui accesi (elencati nell'allegato 6 del verbale di acquisizione del servizio);
- i dati relativi alle anagrafiche tecniche e commerciali presentano numerose carenze tra le quali segnaliamo l'assenza delle caratteristiche dei misuratori e letture stimate che necessiteranno di rettifiche post avvio.

Inoltre, Acea ATO 2 ravvisa le seguenti complessità gestionali che, anche a valle delle esperienze pregresse, sono intervenute nella fase post-acquisizione:

- gli utenti avranno un verosimile generale incremento della bollettazione derivante dall'applicazione dell'articolazione tariffaria applicata nell'ambito territoriale Acea Ato2 (tariffe più alte di quelle attuali, intercettazioni delle eccedenze a seguito della rilevazione di letture effettive come da normativa di riferimento);
- le utenze che finora non hanno mai ricevuto fattura, perché non a ruolo, d'ora in poi saranno regolarmente fatturate; si fa riferimento in particolare agli edifici comunali, agli eventuali idranti antincendio e fontanelle presenti sul territorio, per il successivo inserimento a ruolo.

Stante quanto sopra, la richiesta di deroga si rende necessaria soprattutto con riguardo alle criticità che hanno impatto sulla fatturazione, variazioni contrattuali, reclami, gestione separata, sportelli, pronto intervento e gestione utenza.

Tali necessità di deroga, sono state rappresentate dal Gestore, sia al Comune che alla Segreteria Tecnica dell'Ente di Governo d'Ambito, nel verbale di acquisizione del Servizio Idrico Integrato firmato il 5 novembre 2018.

ALLEGATO B

ISTANZA DI DEROGA NEL COMUNE DI CAPENA, PER LA TEMPORANEA ESCLUSIONE, EX ANTE, DALL'APPLICAZIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI ASSOCIATI AL MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD E DEL MECCANISMO INCENTIVANTE, IN CASO DI SIGNIFICATIVE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE GESTIONALE VERIFICATE SI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2016, AL PERIMETRO GESTIONALE PREESISTENTE E FINO AL 31/12/2019

ai sensi

degli artt. 5.2.a e 5.3.a della deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR

documento adottato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 5-19 del 11 novembre 2019

1. Premessa

L'ARERA con la delibera 917/2017/R/IDR ha disciplinato la qualità tecnica del S.I.I. (RQTI) che si applica dal 1° gennaio 2018.

In particolare vengono fissati:

- a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
- b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
- c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

Gli standard specifici sono i seguenti:

- a) la "Durata massima della singola sospensione programmata" (S1);*
- b) il "Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile" (S2);*
- c) il "Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura" (S3).*

Gli standard generali sono i seguenti:

- a) il macro-indicatore - "Perdite idriche" (M1), cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica, ed a cui si ricollega l'indicatore "Quota dei volumi misurati" (G1.1);*
- b) il macro-indicatore - "Interruzioni del servizio" (M2), cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento, la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020, ed a cui afferisce la "Disponibilità di risorse idriche" (G2.1);*
- c) il macro-indicatore - "Qualità dell'acqua erogata" (M3), relativo all'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano, e a cui sono associati gli indicatori "Numerosità dei campioni analizzati" (G3.1) e "Applicazione del modello Water Safety Plan (WSP)" (G3.2);*
- d) il macro-indicatore - "Adeguatezza del sistema fognario" (M4), cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue, e a cui afferiscono le "Rotture annue di fognatura per chilometro di rete ispezionata" (G4.1);*
- e) il macro-indicatore - "Smaltimento fanghi in discarica" (M5), cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi, e a cui sono connessi gli indicatori "Assenza di agglomerati oggetto della procedura di infrazione 2014/2059" (G5.1) e "Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza*

servita dall'acquedotto" (G5.2), nonché "Impronta di carbonio del servizio di depurazione" (G5.3);

f) il macro-indicatore - "Qualità dell'acqua depurata" (M6), cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato alla linea acque, e a cui si possono ricondurre gli indicatori "Qualità dell'acqua depurata - esteso" (G6.1), "Numerosità dei campionamenti eseguiti" (G6.2) e "Tasso di parametri risultati oltre i limiti" (G6.3).

I prerequisiti sono i seguenti:

a) con riferimento al macro-indicatore - "Perdite idriche" (M1), la disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali;

b) con riferimento al macro-indicatore - "Qualità dell'acqua erogata" (M3), l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;

c) con riferimento a uno o più dei macro-indicatori di cui al precedente comma 2.2, lettere d), e) ed f), l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE;

d) con riferimento a uno o più dei macro-indicatori di cui al precedente comma 2.2, la disponibilità e l'affidabilità dei dati necessari.

L'art. 5.2 della Deliberazione 917/2017/R/IDR con riferimento agli standard specifici S1, S2 ed S3 prevede che l'Ente di governo dell'ambito può formulare motivata istanza di deroga per la temporanea esclusione, ex ante, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard, in caso di operazioni straordinarie di aggregazione gestionale, per un arco di tempo predefinito e al solo fine di rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni per gli utenti finali.

L'art. 5.3, della Deliberazione 917/2017/R/IDR con riferimento agli standard generali prevede che l'Ente di governo dell'ambito può formulare, ex ante, motivata istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui all'articolo 7, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente all'effettuazione delle medesime, per un arco di tempo predefinito e al solo fine di evitare effetti distorsivi nell'implementazione iniziale del citato meccanismo.

Il Gestore ha richiesto, con nota del 13 marzo prot. 125887/P per il Comune di Capena, di presentare istanza di deroga ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea esclusione, ex ante, dell'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente e fino al 31/12/2019.

L'istanza di deroga viene presentata esclusivamente per i seguenti Standard specifici e generali del servizio idrico potabile di cui all'art. 2 della citata deliberazione:

- S1 - Durata massima della singola sospensione programmata;

- S2 - Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile;
- S3 - Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura.
- Macroindicatore M1 - Perdite idriche, suoi componenti M1a e M1b, e indicatore semplice associato G1.1 - Quota dei volumi misurati (artt. 6-8 Allegato A della deliberazione 917/2017/R/IDR);
- Macroindicatore M2 - Interruzioni del servizio e indicatore semplice associato G2.1 - Disponibilità di risorse idriche (art. 9 Allegato A della deliberazione 917/2017/R/IDR);
- Macroindicatore M3 - Qualità dell'acqua erogata, suoi componenti M3a, M3b e M3c e indicatori semplici associati G3.1 - Numerosità dei campioni analizzati e G3.2 - Applicazione del modello Water Safety Plan (WSP).

L'esigenza di ricorrere alla deroga scaturisce da oggettive difficoltà inerenti allo stato rilevato delle infrastrutture idriche consegnate dal Comune di Capena e dalla incompletezza dei dati messi a disposizione dal Comune stesso; infatti, non sono state trasferite adeguatamente tutte le informazioni inerenti la rete idrica, con particolare riferimento alla documentazione cartografica attestante la posizione attuale delle reti idriche dislocate sul territorio e il loro schema funzionale. Il Gestore è inoltre in attesa del trasferimento da parte del comune di ulteriore documentazione tecnica e amministrativa nonché degli atti di natura patrimoniale e della documentazione relativa alle concessioni demaniali di derivazione.

Un tale assetto necessita di approfondita verifica ed implementazione. Inoltre, terminata la fase di restituzione in mappa del sistema idrico, questo dovrà essere ricostituito sul GIS di Acea Ato2.

Di seguito si evidenziano le problematiche correlate al calcolo di ciascun indicatore di cui Acea ATO 2 chiede la deroga.

M1 - Perdite idriche e Indicatore semplice G1.1

Il Comune di Capena all'atto del trasferimento non dispone delle informazioni minime per poter redigere un bilancio idrico, non rendendo quindi possibile il calcolo delle perdite idriche. La misurazione dei volumi in adduzione risulta incompleta e da verificare. L'assenza di misuratori sugli impianti impedisce di fatto nell'immediato di redigere un bilancio idrico.

M2 - Interruzioni del servizio,

Il sistema idrico è costituito prevalentemente da pozzi ubicati in proprietà private per i quali non sono noti al Gestore i dati tecnici minimi essenziali per poter ipotizzarne il corretto funzionamento nel tempo quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: andamento della falda, profondità di posa delle pompe sommerse, etc. In mancanza di informazioni certe sulla rete di distribuzione ed in particolare sugli organi di misura risulta

difficile prevedere in quali località potranno verificarsi interruzioni del servizio e, soprattutto, le motivazioni alla base delle anomalie. Risulta inoltre che anche nel periodo estivo precedente l'acquisizione, seppur oggettivamente non particolarmente siccitoso, si siano verificate notevoli mancanze d'acqua e situazioni emergenziali che hanno reso necessario da parte dell'amministrazione comunale l'invio di autobotti.

M3 - Qualità dell'acqua erogata.

Il macroindicatore M3 viene valutato in base ai controlli effettuati sulla rete. Per il Comune di Capena sono state analizzate finora solo le fonti e, pertanto, è necessario effettuare campagne anche sulla rete. Inoltre, non essendo noto l'andamento dei parametri chimico-fisici in funzione delle portate disponibili alle fonti, né avendo a disposizione dati storici su eventuali fenomeni di intorbidimento, il Gestore al momento non è nelle condizioni di poter prevenire o rispondere tempestivamente in caso di non conformità.

Il Gestore, con apposita nota, ha richiesto al Comune di Capena, ai sensi dell'art. 31.7 dell'Allegato A della deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR i dati e le informazioni sopra riportati, ai sensi dell'art. 31.7 della RQTI.

Il Gestore, inoltre, si impegna entro la scadenza della richiesta di proroga (31 dicembre 2019) a dare riscontro del superamento delle criticità evidenziate e, in caso contrario, data la situazione particolarmente complessa, a rappresentare le motivazioni sottese alla necessità di un eventuale prolungamento dell'istanza stessa.

Si rappresenta, infine, che tali difficoltà essendo già note in sede di attività preliminari all'acquisizione, sono state rappresentate dal Gestore al Comune e alla Segreteria Tecnica dell'Ente di Governo d'Ambito, come riportato nel Verbale di acquisizione del servizio idrico integrato, sottoscritto in data 5 novembre 2018.

ALLEGATO C

INTEGRAZIONE ISTANZA DI DEROGA NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA, PER LA TEMPORANEA ESCLUSIONE, EX ANTE, DALL'APPLICAZIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI ASSOCIATI AL MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD E DEL MECCANISMO INCENTIVANTE, IN CASO DI SIGNIFICATIVE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE GESTIONALE VERIFICATE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2016, AL PERIMETRO GESTIONALE PREESISTENTE E FINO AL 31/12/2021

ai sensi

degli artt. 5.2.a e 5.3.a della deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR

documento adottato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 5-19 del 11 novembre 2019

1. Premessa

L'ARERA con la delibera 917/2017/R/IDR ha disciplinato la qualità tecnica del S.I.I. (RQTI) che si applica dal 1° gennaio 2018.

In particolare vengono fissati:

- a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
- b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
- c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

Gli standard specifici sono i seguenti:

- a) la *"Durata massima della singola sospensione programmata" (S1);*
- b) il *"Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile" (S2);*
- c) il *"Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura" (S3).*

Gli standard generali sono i seguenti:

- a) il macro-indicatore - *"Perdite idriche" (M1), cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica, ed a cui si ricollega l'indicatore "Quota dei volumi misurati" (G1.1);*
- b) il macro-indicatore - *"Interruzioni del servizio" (M2), cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento, la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020, ed a cui afferisce la "Disponibilità di risorse idriche" (G2.1);*
- c) il macro-indicatore - *"Qualità dell'acqua erogata" (M3), relativo all'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano, e a cui sono associati gli indicatori "Numerosità dei campioni analizzati" (G3.1) e "Applicazione del modello Water Safety Plan (WSP)" (G3.2);*
- d) il macro-indicatore - *"Adeguatezza del sistema fognario" (M4), cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue, e a cui afferiscono le "Rotture annue di fognatura per chilometro di rete ispezionata" (G4.1);*
- e) il macro-indicatore - *"Smaltimento fanghi in discarica" (M5), cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi, e a cui sono connessi gli indicatori "Assenza di agglomerati oggetto della procedura di infrazione 2014/2059" (G5.1) e "Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza*

servita dall'acquedotto" (G5.2), nonché "Impronta di carbonio del servizio di depurazione" (G5.3);

f) il macro-indicatore - "Qualità dell'acqua depurata" (M6), cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato alla linea acque, e a cui si possono ricondurre gli indicatori "Qualità dell'acqua depurata - esteso" (G6.1), "Numerosità dei campionamenti eseguiti" (G6.2) e "Tasso di parametri risultati oltre i limiti" (G6.3).

I prerequisiti sono i seguenti:

a) con riferimento al macro-indicatore - "Perdite idriche" (M1), la disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali;

b) con riferimento al macro-indicatore - "Qualità dell'acqua erogata" (M3), l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;

c) con riferimento a uno o più dei macro-indicatori di cui al precedente comma 2.2, lettere d), e) ed f), l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE;

d) con riferimento a uno o più dei macro-indicatori di cui al precedente comma 2.2, la disponibilità e l'affidabilità dei dati necessari.

L'art. 5.2 della Deliberazione 917/2017/R/IDR con riferimento agli standard specifici S1, S2 ed S3 prevede che l'Ente di governo dell'ambito può formulare motivata istanza di deroga per la temporanea esclusione, ex ante, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard, in caso di operazioni straordinarie di aggregazione gestionale, per un arco di tempo predefinito e al solo fine di rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni per gli utenti finali.

L'art. 5.3, della Deliberazione 917/2017/R/IDR con riferimento agli standard generali prevede che l'Ente di governo dell'ambito può formulare, ex ante, motivata istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui all'articolo 7, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente all'effettuazione delle medesime, per un arco di tempo predefinito e al solo fine di evitare effetti distorsivi nell'implementazione iniziale del citato meccanismo.

In data 16 marzo 2018 è stato firmato il verbale di trasferimento della gestione del S.I.I. del Comune di Civitavecchia ad Acea ATO 2, con decorrenza 3 aprile 2018, in cui era stata prevista l'eventualità di presentare istanza di deroga all'applicazione del meccanismo incentivante relativo agli obiettivi connessi agli indicatori di qualità tecnica del S.I.I., dietro richiesta del gestore.

Il Gestore ha richiesto, con nota del 19 aprile 2018 prot. 161588/P per il Comune di Civitavecchia, di presentare istanza di deroga ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea esclusione, ex ante, dell'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente e fino al 31/12/2019.

La Conferenza dei Sindaci con Delibera 3-18 del 15 ottobre 2018 ha approvato, per il Comune di Civitavecchia, l'Istanza di deroga per la temporanea esclusione, ex ante, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard e del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016 al perimetro gestionale preesistente, fino al 31/12/2019 ai sensi degli artt 5.2.a e 5.3.a della deliberazione 917/2015/R/IDR;

Successivamente al trasferimento del S.I.I. del Comune di Civitavecchia, avvenuto con verbale del 16 marzo 2018 è stata perfezionata, come previsto nello stesso verbale sopracitato, l'acquisizione, dal 1 giugno 2019, del potabilizzatore Montanciano e dell'Acquedotto Mignone.

Il Gestore, per il Comune di Civitavecchia ha richiesto, con nota del 16 ottobre 2019 prot. 487686/P, di integrare l'istanza di deroga già approvata prorogando la scadenza al 31/12/2021;

L'esigenza di integrazione dell'istanza di deroga del 18 aprile 2018 scaturisce oltre che dall'acquisizione, dal 1° giugno 2019, del potabilizzatore Montanciano e dell'Acquedotto del Mignone anche dalla necessità di avere a disposizione un tempo superiore al 31/12/2019 per la realizzazione degli interventi di manutenzione sulla rete idrica presentati, per il cui completamento è ipotizzato, ad oggi, un periodo pari ad almeno 3 anni.

L'integrazione alla istanza di viene presentata per i seguenti Standard specifici e generali del servizio idrico potabile di cui all'art.2 della citata deliberazione:

S1 – Durata massima della singola sospensione programmata;

S2 – Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile;

S3 – Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura;

M1 – Perdite idriche, suoi componenti M1a e M1b, e indicatore semplice associato G1.1 – Quota dei volumi misurati (artt 6-8 Allegato A della deliberazione 917/2017/R/IDR);

M2 – Interruzioni del servizio e indicatore semplice associato G2.1 – Disponibilità di risorse idriche (art.9 Allegato A della deliberazione 917/2017/R/IDR);

M3 – Qualità dell'acqua erogata, suoi componenti M3a, M3b e M3c ed indicatori associati G3.1 – Numerosità dei campioni analizzati e G3.2 – Applicazione del modello Water Safety Plan (WSP).

Per la soluzione di tali problematiche, sono stati pianificati, in particolare, i seguenti interventi:

1. Per il potabilizzatore di Montanciano sono state verificate delle criticità relative all'alimentazione elettrica che potrebbero causare un'interruzione del servizio non attualmente compensata dalla presenza di adeguati serbatoi.

Per compensare un'eventuale interruzione del servizio idrico, si è prevista, pertanto, la fornitura e la posa di due gruppi elettrogeni:

- presso il potabilizzatore con potenza prevista di 100 kVA;
 - presso l'opera di presa con potenza prevista di 250 kVA.
- Il tempo stimato di realizzazione di tali interventi è di circa un anno.

2. A seguito dell'avvio dell'inizio della gestione, dal 1° giugno 2019, del Potabilizzatore di "Montanciano" e dell'"Acquedotto del Mignone" che alimenta la parte elevata del Comune di Civitavecchia, si è immediatamente evidenziata la necessità di manutenzione dell'insieme dell'intero comparto.

In particolare, si sono riscontrate le seguenti criticità: la portata inadeguata delle pompe di prelievo dal Fiume Mignone, la mancanza di un sistema di sicurezza sulla tubazione di mandata dall'opera di presa, la mancanza di agitatore dei reagenti in testa al processo, il malfunzionamento dei chiariflocculatori-sedimentatori Accelator e dell'Opur (che ha subito inoltre un cedimento fondazionale strutturale), la mancanza di funzionamento dell'estrazione dei fanghi dall'Accelator, la mancanza di motorizzazione dell'ispessitore dei fanghi, la mancanza di funzionamento della filtropressa, la scarsa funzionalità del sistema di disinfezione (pompe sottodimensionate e serbatoi non ridondanti), le costanti e copiose perdite sulle tubazioni di lavaggio dei filtri, il completo riempimento con sabbia della vasca dell'acqua di lavaggio dei filtri, il sottodimensionamento della linea dei carboni attivi, la completa mancanza di informazioni sul controllo, sulle caratteristiche e sullo stato del processo di potabilizzazione, la completa mancanza di automatismi nella gestione dell'impianto, l'assenza di sistema di telecontrollo, e non ultimo, la mancanza di un sistema di disinfezione efficace. Inoltre, si evidenzia che l'invaso presso l'opera di presa al Fiume è completamente interrato, il che comporta, ad ogni pioggia, un aumento della torbidità tale da diminuire drasticamente la portata emunta e, nei casi peggiori, il fermo dell'impianto con mancanza di fornitura idrica alla cittadinanza.

Il tempo stimato di manutenzione e realizzazione dei nuovi comparti è di circa tre anni.

3. Essendo rimasto invariato lo stato dell'arte dell'Acquedotto dell'Oriolo, descritto nella prima istanza di richiesta di deroga, sono in corso di pianificazione le seguenti azioni:

- realizzazione un potabilizzatore per l'acquedotto dell'Oriolo
- installazione di sistemi per la gestione del telecontrollo di misuratori di processo ed impianti
- interventi di bonifica

Il tempo stimato di realizzazione delle azioni di cui sopra è di circa tre anni.

4. A causa della presenza di zone con rete sottodimensionata, geograficamente presenti in larga misura sul territorio, è in corso una campagna di bonifica della rete idrica al fine di ridurre problematiche di notevole entità che si presentano, in particolare, nei periodi di maggior consumo.

Il tempo stimato di realizzazione di tali attività, al momento, non può essere quantificato.

Nell'istanza viene data, inoltre, evidenza delle azioni messe in campo dal Gestore per il superamento delle criticità che erano emerse nella istanza di deroga del 18 aprile 2018.

a) Attività capillare di ricerca perdite

Sono presenti delle zone critiche in cui non è stato possibile realizzare una ricerca perdite più accurata a causa della mancanza di planimetrie. L'attività viene, inoltre, rallentata dalla presenza di numerosi manufatti idrici non visibili, che dovranno essere individuati, riportati a giusta quota e successivamente esaminati.

b) Eliminazione delle manovre di turnazione grazie all'inserimento di valvole motorizzate che regolano il flusso idrico in funzione del livello del relativo serbatoio. Questa attività è stata avviata soltanto nelle zone attualmente mappate sul GIS (la ricostruzione GIS copre circa il 60% di Civitavecchia).

c) Sono stati attuati i seguenti interventi sui 12 serbatoi attivi:

- Installazione dei misuratori di livello
- Manutenzione elettromeccanica ed idraulica dei siti: tale attività è ancora in corso in quanto i siti si trovano in forte stato di degrado
- Installazione di sistemi in telecontrollo: tale attività è ancora in corso, si prevede di ampliare le informazioni registrate con l'installazione di nuove strumentazioni che permetteranno di verificare anche lo stato delle elettropompe, pressione di mandata, misurazione di portate, stato delle valvole motorizzate.

Il Gestore, inoltre, si impegna, con cadenza annuale, a dare riscontro delle attività effettuate e in corso per il superamento delle criticità evidenziate.